



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera 30 luglio2026	n. 18
-------------------------------	--------------

**Oggetto: Approvazione delle modifiche al Regolamento per attività in
favore di committenti esterni (art. 19 CCNL 7 aprile 2006)**



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 30 LUGLIO 2026

VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e, nello specifico, l'articolo 10, che ha ridefinito le funzioni e i compiti dell'allora ISFOL;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, ha modificato la denominazione dell'ISFOL in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), lasciando invariate le funzioni e i compiti dell'Istituto stabiliti dalle disposizioni vigenti;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, che ha regolamentato l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture (ROF) dell'INAPP;

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 ottobre 2025, n. 151, con cui il Dott. Natale Forlani è stato nominato Presidente dell'INAPP, con decorrenza dal 10 novembre 2025;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 ottobre 2025, n. 152, di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, con decorrenza dal 10 novembre 2025;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 ottobre 2024, con cui il Dott. Lorian Bigi è stato nominato Direttore Generale dell'INAPP;

VISTO l'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005 - I biennio economico, rubricato "Attività per prestazioni a committenti esterni", a tenore del quale *"I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati*



con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS.”;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018) e, in particolare, l'articolo 68, comma 4, ove è previsto che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica "(...) b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7/4/2006" (di seguito, anche solo "Fondo");

TENUTO CONTO del Regolamento per attività in favore di committenti esterni (di seguito, anche solo "Regolamento") adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3 del 3 marzo 2023, e, in particolare, delle considerazioni e delle valutazioni formulate nelle premesse della stessa Delibera, tra cui l'indicazione dell'avvio della conseguente contrattazione integrativa ai sensi del richiamato art.68, comma 4, del CCNL 19 aprile 2018;

RILEVATO che, a fronte di alcuni dubbi interpretativi ed operativi in ordine alle modalità di applicazione delle previsioni del Regolamento emersi in sede di contrattazione integrativa, avviata anche ai sensi dell'articolo 123, comma 4, lettera b), del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 per il triennio 2019/2021, ad oggi non è stato possibile pervenire alla definizione di un accordo, complessivamente condiviso, sui criteri generali di utilizzo delle risorse di cui al Fondo;

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse dal Collegio dei revisori dei conti, nel corso della seduta del 16 luglio 2025, a fronte di una prima ipotesi di modifica al Regolamento già approvato con la ricordata Delibera n. 3 del 2023, come da relativo Verbale n. 7 del 16 luglio 2025;

PRESO ATTO che successivamente alla espressione delle osservazioni da parte del Collegio dei revisori non è stato possibile sottoporre al Collegio stesso il nuovo testo regolamentare emendato, in recepimento delle indicazioni formulate dallo stesso nel suindicato Verbale n.7, essendo intervenuta nel frattempo la decadenza dell'Organo di controllo per fine mandato;

TENUTO CONTO delle osservazioni e richieste di chiarimenti espresse dal Collegio dei revisori dei conti, nel corso della seduta del 18 giugno 2026, a fronte della aggiornata ipotesi di modifica al Regolamento nella quale si tiene conto del quadro contrattuale nazionale nel frattempo evoluto, prevedendo la revisione delle modalità di gestione del Fondo, e con cui vengono chiariti i criteri di distribuzione, rafforzando altresì il principio di verifica preliminare della certezza delle risorse da liquidare;

VISTI i chiarimenti trasmessi al Collegio dei revisori con nota prot. 11332 del 13 luglio 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 28 luglio 2026, come da Verbale n.8/2026;

RILEVATO che, il testo del nuovo Regolamento era già stato inviato alle Organizzazioni Sindacali con e-mail del 27 maggio 2026 sia ai fini della preventiva informazione di cui agli articoli 5 e 24, comma 10, lettera a), del CCNL Istruzione e Ricerca del 23 dicembre



2025 (triennio 2022-2024) e di cui all'articolo 4 del CCNL del 7 agosto 2024, personale dirigente Area Istruzione e Ricerca, sia ai fini della contrattazione collettiva integrativa sui *"criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 07/04/2006"* ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo articolo 24 del CCNL Istruzione e Ricerca;

RILEVATO che, con *e-mail* del 27 maggio 2026, il testo del nuovo Regolamento era stato altresì trasmesso al *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG) al fine di acquisire eventuali osservazioni per gli specifici profili di competenza;

RITENUTO, quindi, opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il testo modificato del Regolamento su cui il CdR ha espresso il proprio parere favorevole;

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche proposte al testo del *"Regolamento per attività in favore di committenti esterni (art. 19 CCNL 7 aprile 2006)"*, allegate al presente provvedimento (allegato 1);
2. il Regolamento, allegato come parte integrante della presente delibera nella sua forma aggiornata a seguito delle modifiche di cui al punto 1 (allegato 2), entra in vigore dalla data di adozione della presente Delibera;
3. di pubblicare la presente Delibera sul sito dell'INAPP, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente

Dott. Natale Forlani

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN FAVORE DI COMMITTENTI ESTERNI

Nuovo testo

testo approvato dal CdA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002 – 2005 – I biennio economico), nonché di quanto previsto all'art. 62 del CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 5 marzo 2008, l'individuazione e la distribuzione delle risorse per la realizzazione da parte dell'INAPP di prestazioni ed attività in favore ed a carico di enti, istituzioni e soggetti, pubblici e privati, nazionali o comunitari o internazionali, in avanti complessivamente denominati come "Committenti esterni", nell'ambito di progetti di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione finanziati con risorse pubbliche (nazionali, comunitarie ed internazionali) e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese ed i costi direttamente connessi alla realizzazione dei progetti stessi o delle altre attività in tale ambito rilevanti.

2. Tali risorse saranno utilizzate per la costituzione del Fondo **per attività per prestazioni a committenti esterni** (in avanti, anche "Fondo"), la cui destinazione terrà conto dell'apporto di gruppi o di singoli dipendenti alle attività e prestazioni per la realizzazione di progetti, nazionali, comunitari ed internazionali, di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione (in avanti, per brevità, complessivamente indicate anche solo come "Prestazioni"), come sopra declinate, nonché del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo.

3. Sono vietate le prestazioni in favore di committenti esterni che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INAPP o che presentino conflitto di interessi con quelli dell'INAPP.

Art. 2 – Prestazioni

1. Le Prestazioni di cui all'art. 1, svolte in favore di Committenti esterni, sono finanziate con risorse nazionali, comunitarie ed internazionali, pubbliche e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali dell'INAPP.

2. Le Prestazioni di cui sopra, da rendersi con l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Istituto, per le quali sono **riconosciute** all'INAPP specifiche risorse, sono individuate a seguito del perfezionamento di appositi atti negoziali, convenzioni, accordi quadro, protocolli di intesa, ecc. (in avanti, sinteticamente indicati solo come "Atti negoziali") con Committenti esterni.

3. Tali Prestazioni sono svolte nei limiti fissati dalle previsioni normative (anche di ambito comunitario e sovranazionale), regolamentari e collettive vigenti, nonché nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza ed anticorruzione, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Codice di comportamento dell'INAPP e dei codici disciplinari del personale.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002 – 2005 – I biennio economico), nonché di quanto previsto all'art. 62 del CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 5 marzo 2008, l'individuazione e la distribuzione delle risorse per la realizzazione da parte dell'INAPP di prestazioni ed attività in favore ed a carico di enti, istituzioni e soggetti, pubblici e privati, nazionali o comunitari o internazionali, in avanti complessivamente denominati come "Committenti esterni", nell'ambito di progetti di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione finanziati con risorse pubbliche (nazionali, comunitarie ed internazionali) e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese ed i costi direttamente connessi alla realizzazione dei progetti stessi o delle altre attività in tale ambito rilevanti.

2. Tali risorse saranno utilizzate per la costituzione del Fondo (in avanti, anche "Fondo"), la cui destinazione terrà conto dell'apporto di gruppi o di singoli dipendenti alle attività e prestazioni per la realizzazione di progetti, nazionali, comunitari ed internazionali, di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione (in avanti, per brevità, complessivamente indicate anche solo come "Prestazioni"), come sopra declinate, nonché del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo.

3. Sono vietate le prestazioni in favore di committenti esterni che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INAPP o che presentino conflitto di interessi con quelli dell'INAPP.

Art. 2 – Prestazioni

1. Le Prestazioni di cui all'art. 1, svolte in favore di Committenti esterni, sono finanziate con risorse nazionali, comunitarie ed internazionali, pubbliche e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali dell'INAPP.

2. Le Prestazioni di cui sopra, da rendersi con l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Istituto, per le quali sono riconosciuti all'INAPP specifiche risorse, sono individuate a seguito del perfezionamento di appositi atti negoziali, convenzioni, accordi quadro, protocolli di intesa, ecc. (in avanti, sinteticamente indicati solo come "Atti negoziali") con Committenti esterni.

3. Tali Prestazioni sono svolte nei limiti fissati dalle previsioni normative (anche di ambito comunitario e sovranazionale), regolamentari e collettive vigenti, nonché nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza ed anticorruzione, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Codice di comportamento dell'INAPP e dei codici disciplinari del personale.

Art. 3 – Partecipazione del personale alle attività in favore di Committenti esterni

1. Le Prestazioni possono essere svolte con l'apporto di gruppi o di singoli dipendenti, oltre che del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo, e con modalità comunque idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, compatibilmente con gli obblighi e le scadenze a quest'ultime correlati.
2. Il personale potrà contribuire alla realizzazione delle prestazioni sia con il proprio apporto diretto alle attività progettuali, a prescindere dalla articolazione organizzativa di assegnazione, in funzione del possesso delle competenze e delle esperienze professionali complessivamente necessarie al migliore svolgimento delle prestazioni stesse, sia con il proprio apporto indiretto, in relazione ai compiti a tal fine affidati all'articolazione organizzativa di assegnazione, svolgendo le attività di supporto necessarie ai fini della loro realizzazione.

Art. 4 - Criteri per la determinazione delle risorse del Fondo

1. Negli Atti negoziali, a fronte delle Prestazioni sopra richiamate, devono essere previsti in favore di INAPP proventi congrui ed adeguati, commisurati alla natura ed all'oggetto delle stesse.
2. Ai fini della determinazione dei proventi devono essere considerati i seguenti elementi: a) costi diretti relativi a: • costo del personale impegnato nell'esecuzione delle Prestazioni; • eventuali spese di missione del Personale coinvolto nell'esecuzione delle Prestazioni; • eventuali spese per contratti di prestazioni professionali o collaborazioni esterne, necessarie alla realizzazione delle Prestazioni; • costi per acquisto di beni e/o servizi necessari alla realizzazione delle Prestazioni; • eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dalle Prestazioni; • eventuale concessione e/o utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale inerenti alle Prestazioni; • ogni altra spesa, non compresa nelle precedenti lettere, direttamente correlata alla realizzazione delle Prestazioni. b) costi marginali di funzionamento che, laddove non esplicitati con tale specifica dizione nell'atto negoziale, vengono quantificati nella misura forfetaria del 5% dei costi diretti.
3. L'importo delle singole attività oggetto delle Prestazioni di cui al presente Regolamento che confluirà nel Fondo sarà costituito dalla differenza fra l'intero ammontare del corrispettivo effettivamente riscosso, comprensivo delle somme eventualmente riconosciute in via forfetaria all'Ente quali rimborsi di spese indirette ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), Regolamento UE 1303-2013 o da altra fonte a tal fine rilevante, nonché da quanto appositamente previsto nell'ambito del singolo progetto di interesse, ed i costi diretti e i costi marginali di funzionamento, così come individuati e quantificati al comma precedente. Il provento confluirà nel Fondo in base alle percentuali di seguito indicate: • laddove il provento dovesse risultare non superiore ad euro 50.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 100%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 50.000,00 e inferiore ad euro 250.000,00 la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 12%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 250.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 10%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 8%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad euro 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 5%; • laddove il provento dovesse risultare superiore a 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 3%.

Art. 3 – Partecipazione del personale alle attività in favore di Committenti esterni

1. Le Prestazioni possono essere svolte con l'apporto di gruppi o di singoli dipendenti, oltre che del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo, e con modalità comunque idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, compatibilmente con gli obblighi e le scadenze a quest'ultime correlati.
2. Il personale verrà individuato, a prescindere dalla articolazione organizzativa di assegnazione dello stesso, in funzione del possesso delle competenze e delle esperienze professionali complessivamente necessarie al migliore svolgimento delle Prestazioni.
3. Il personale destinato, direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle Prestazioni in favore di Committenti esterni verrà individuato con specifici provvedimenti.

Art. 4. - Criteri per la determinazione delle risorse del Fondo

1. Negli Atti negoziali, a fronte delle Prestazioni sopra richiamate, devono essere previsti in favore di INAPP proventi congrui ed adeguati, commisurati alla natura ed all'oggetto delle stesse.
2. Ai fini della determinazione dei proventi devono essere considerati i seguenti elementi: a) costi diretti relativi a: • costo del personale impegnato nell'esecuzione delle Prestazioni; • eventuali spese di missione del Personale coinvolto nell'esecuzione delle Prestazioni; • eventuali spese per contratti di prestazioni professionali o collaborazioni esterne, necessarie alla realizzazione delle Prestazioni; • costi per acquisto di beni e/o servizi necessari alla realizzazione delle Prestazioni; • eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dalle Prestazioni; • eventuale concessione e/o utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale inerenti alle Prestazioni; • ogni altra spesa, non compresa nelle precedenti lettere, direttamente correlata alla realizzazione delle Prestazioni. b) costi marginali di funzionamento che, laddove non esplicitati con tale specifica dizione nell'atto negoziale, vengono quantificati nella misura forfetaria del 5% dei costi diretti.
3. Il provento delle singole attività oggetto delle Prestazioni di cui al presente Regolamento sarà costituito dalla differenza fra l'intero ammontare del corrispettivo effettivamente riscosso, comprensivo delle somme eventualmente riconosciute in via forfetaria all'Ente quali rimborsi di spese indirette ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), Regolamento UE 1303-2013 o da altra fonte a tal fine rilevante, nonché da quanto appositamente previsto nell'ambito del singolo progetto di interesse, ed i costi diretti e i costi marginali di funzionamento, così come individuati e quantificati al comma precedente. Il provento confluirà nel Fondo in base alle percentuali di seguito indicate: • laddove il provento dovesse risultare non superiore ad euro 50.000,00 la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 100%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 50.000,00 ed inferiore ad euro 250.000,00 la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 12%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 250.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 10%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 8%; • laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad euro 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 5%; • laddove il provento dovesse risultare superiore a 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 3%.

4. Le percentuali di cui al precedente comma trovano applicazione in modo composto per le parti eccedenti i singoli scaglioni di importo sopra indicati. 5. Per i progetti, le iniziative e gli interventi realizzati su richiesta ed a carico di Committenti esterni di attività per prestazioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza e/o formazione, per i quali l'Istituto non è tenuto a rendicontazione contabile, i costi del personale da detrarre, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. a), ai fini della determinazione delle risorse da far confluire nel Fondo verranno determinati sulla base del valore delle unità di costo standard orario adottate dall'Istituto e dei relativi timesheet mensili compilati dal personale direttamente coinvolto.	4. Le percentuali di cui al precedente comma trovano applicazione in modo composto per le parti eccedenti i singoli scaglioni di importo sopra indicati. 5. Per i progetti, le iniziative e gli interventi realizzati su richiesta ed a carico di Committenti esterni di attività per prestazioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza e/o formazione, per i quali l'Istituto non è tenuto a rendicontazione contabile, i costi del personale da detrarre ai fini della determinazione delle risorse da far confluire nel Fondo verranno determinati sulla base del calcolo del costo giornata/uomo effettivamente sostenuto.
6. La quantificazione delle risorse di cui al comma secondo del presente articolo, effettuata in relazione alla singola annualità di competenza dei progetti, iniziative ed interventi sopra richiamati, è determinata annualmente, sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario di riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ed in tale occasione è oggetto di certificazione da parte del Collegio dei revisori. Le risorse in tal modo quantificate confluiscono nel Fondo costituito per ogni singola annualità di riferimento: solo il cinquanta per cento delle somme relative a ciascuna Prestazione potrà essere distribuito immediatamente dopo al personale; solo al completamento dei processi di verifica e controllo previsti da parte del soggetto finanziatore ed all'accertamento dell'acquisizione in entrata in bilancio delle medesime risorse, potrà essere erogato il saldo delle risorse di cui trattasi, sempre in relazione alla singola annualità di riferimento. Resta inteso che, laddove a seguito della chiusura definitiva dei controlli e delle verifiche da parte del soggetto erogatore del finanziamento dovesse risultare che le risorse anticipatamente distribuite al personale nella misura massima del 50% siano state superiori all'ammontare riconosciuto, l'Amministrazione disporrà il recupero per la parte eccedente.	6. La quantificazione delle risorse di cui al comma secondo del presente articolo, effettuata in relazione alla singola annualità di competenza dei progetti, iniziative ed interventi sopra richiamati, verrà comunicata annualmente, sulla base delle risultanze certificate nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Solo il cinquanta per cento delle risorse in tal modo quantificate confluiranno nel Fondo costituito per la singola annualità di riferimento e verranno conseguentemente distribuite al personale con le modalità che verranno a tal fine individuate. Solo al completamento del processo di certificazione delle risorse di riferimento e nei limiti dell'importo certificato, il saldo delle risorse di cui trattasi, per la singola annualità di riferimento, verrà inserito, come residuo, nel Fondo (costituito nell'annualità di perfezionamento del processo di certificazione) e conseguentemente erogato al personale. Resta inteso che, laddove in sede di certificazione dovesse risultare che le risorse distribuite al personale siano state superiori all'ammontare riconosciuto, l'Amministrazione disporrà il recupero per la parte eccedente.

Art. 5 - Criteri generali per la destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui al precedente articolo 4, che confluiranno nel Fondo, saranno iscritte tra le entrate del bilancio dell'INAPP.	1. Le risorse di cui al precedente articolo 4, che confluiranno nel Fondo, saranno iscritte tra le entrate del bilancio dell'INAPP.
2. Tali risorse verranno destinate alla corresponsione di emolumenti, comunque riconducibili al trattamento accessorio, in favore del personale che, in gruppo o singolarmente, abbia partecipato e/o contribuito alla realizzazione ed attuazione delle Prestazioni, come sopra indicate.	2. Tali risorse verranno destinate alla corresponsione di emolumenti, comunque riconducibili al trattamento accessorio, in favore del personale che, in gruppo o singolarmente, abbia partecipato e/o contribuito alla realizzazione ed attuazione delle Prestazioni, come sopra indicate.
3. Le risorse saranno distribuite - in funzione ed in proporzione della misura del relativo apporto, individuale e di gruppo - in favore del personale di cui all'articolo 3, in base ai criteri generali per l'utilizzazione delle risorse individuati in sede di contrattazione integrativa, in conformità alla contrattazione collettiva nazionale vigente nel periodo di riferimento. Il personale destinatario dell'incentivo e la misura individualmente riconosciuta dello stesso saranno individuati al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, successivamente alla approvazione del relativo Rendiconto generale in cui sia stato certificato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, il valore complessivo del Fondo da distribuire.	3. La destinazione e la quantificazione degli emolumenti da destinare al personale in applicazione del precedente comma verrà definita, in sede di contrattazione integrativa, tenuto conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti.

Art. 5 - Criteri generali per la destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui al precedente articolo 4, che confluiranno nel Fondo, saranno iscritte tra le entrate del bilancio dell'INAPP.	1. Le risorse di cui al precedente articolo 4, che confluiranno nel Fondo, saranno iscritte tra le entrate del bilancio dell'INAPP.
2. Tali risorse verranno destinate alla corresponsione di emolumenti, comunque riconducibili al trattamento accessorio, in favore del personale che, in gruppo o singolarmente, abbia partecipato e/o contribuito alla realizzazione ed attuazione delle Prestazioni, come sopra indicate.	2. Tali risorse verranno destinate alla corresponsione di emolumenti, comunque riconducibili al trattamento accessorio, in favore del personale che, in gruppo o singolarmente, abbia partecipato e/o contribuito alla realizzazione ed attuazione delle Prestazioni, come sopra indicate.
3. Le risorse saranno distribuite - in funzione ed in proporzione della misura del relativo apporto, individuale e di gruppo - in favore del personale di cui all'articolo 3, in base ai criteri generali per l'utilizzazione delle risorse individuati in sede di contrattazione integrativa, in conformità alla contrattazione collettiva nazionale vigente nel periodo di riferimento. Il personale destinatario dell'incentivo e la misura individualmente riconosciuta dello stesso saranno individuati al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, successivamente alla approvazione del relativo Rendiconto generale in cui sia stato certificato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, il valore complessivo del Fondo da distribuire.	3. La destinazione e la quantificazione degli emolumenti da destinare al personale in applicazione del precedente comma verrà definita, in sede di contrattazione integrativa, tenuto conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti.

Art. 6 - Predisposizione proposta progettuale

1. L'iter procedimentale per la presentazione, approvazione e la conseguente realizzazione delle Prestazioni, rilevanti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, verrà definito con apposite Linee guida che verranno adottate dall'Istituto.

Art. 6 - Predisposizione proposta progettuale

1. L'iter procedimentale per la presentazione, approvazione e la conseguente realizzazione delle Prestazioni, rilevanti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, verrà definito con apposite Linee guida che verranno adottate dall'Istituto.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

- | |
|---|
| 1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni, collettive e normative, vigenti in materia. |
| 2. Le previsioni di cui al presente Regolamento si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, con riferimento alla quota di budget annuale di competenza dei singoli esercizi, determinata per ciascun Atto negoziale in base ai criteri di cui all'articolo 4. |
| 3. Il presente Regolamento in sede di prima applicazione ha natura sperimentale e potrà essere rivisto, entro 12 mesi dalla sua adozione, laddove risulti necessario apportare, ad aggiornamento dello stesso, integrazioni e/o modifiche. |

Art. 7 – Norme transitorie e finali

- | |
|--|
| 1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni, collettive e normative, vigenti in materia. |
| 2. Le previsioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione agli Atti negoziali perfezionati a decorrere dall'annualità 2022 e, per la quota annua di competenza, anche a quelli in corso, laddove aventi scadenza successiva, alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento. |
| 3. Il presente Regolamento in sede di prima applicazione ha natura sperimentale e potrà essere rivisto, entro 12 mesi dalla sua adozione, laddove risulti necessario apportare, ad aggiornamento dello stesso, integrazioni e/o modifiche. |



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

**REGOLAMENTO PER ATTIVITA' E PRESTAZIONI
IN FAVORE DI COMMITTENTI ESTERNI**

**(Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 3 marzo 2023 e
modificato con successiva delibera n. 18 del 30 luglio 2026)**



Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002 – 2005 – I biennio economico), nonché di quanto previsto all'art. 62 del CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 5 marzo 2008, l'individuazione e la distribuzione delle risorse per la realizzazione da parte dell'INAPP di prestazioni ed attività in favore ed a carico di enti, istituzioni e soggetti, pubblici e privati, nazionali o comunitari o internazionali, in avanti complessivamente denominati come "Committenti esterni", nell'ambito di progetti di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione finanziati con risorse pubbliche (nazionali, comunitarie ed internazionali) e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese ed i costi direttamente connessi alla realizzazione dei progetti stessi o delle altre attività in tale ambito rilevanti.
2. Tali risorse saranno utilizzate per la costituzione del Fondo per attività per prestazioni a Committenti esterni (in avanti, anche "Fondo"), la cui destinazione terrà conto dell'apporto di gruppi o di singoli dipendenti alle attività e prestazioni per la realizzazione di progetti, nazionali, comunitari ed internazionali, di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione (in avanti, per brevità, complessivamente indicate anche solo come "Prestazioni"), come sopra declinate, nonché del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo.
3. Sono vietate le prestazioni in favore di Committenti esterni che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INAPP o che presentino conflitto di interessi con quelli dell'INAPP.

Articolo 2 – Prestazioni

1. Le Prestazioni di cui all'art. 1, svolte in favore di Committenti esterni, sono finanziate con risorse nazionali, comunitarie ed internazionali, pubbliche e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali dell'INAPP.
2. Le Prestazioni di cui sopra, da rendersi con l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Istituto, per le quali sono riconosciute all'INAPP specifiche risorse, sono individuate a seguito del perfezionamento di appositi atti negoziali, convenzioni, accordi quadro, protocolli di intesa, ecc. (in avanti, sinteticamente indicati solo come "Atti negoziali") con Committenti esterni.
3. Tali Prestazioni sono svolte nei limiti fissati dalle previsioni normative (anche di ambito comunitario e sovranazionale), regolamentari e collettive vigenti, nonché nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza ed anticorruzione, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Codice di comportamento dell'INAPP e dei codici disciplinari del personale.

Articolo 3 – Partecipazione del personale alle attività in favore di Committenti esterni

1. Le Prestazioni possono essere svolte con l'apporto di gruppi o di singoli dipendenti,



oltre che del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo, e con modalità comunque idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, compatibilmente con gli obblighi e le scadenze a quest'ultime correlati.

2. Il personale potrà contribuire alla realizzazione delle prestazioni sia con il proprio apporto diretto alle attività progettuali, a prescindere dalla articolazione organizzativa di assegnazione, in funzione del possesso delle competenze e delle esperienze professionali complessivamente necessarie al migliore svolgimento delle prestazioni stesse, sia con il proprio apporto indiretto, in relazione ai compiti a tal fine affidati all'articolazione organizzativa di assegnazione, svolgendo le attività di supporto necessarie ai fini della loro realizzazione.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione delle risorse del Fondo

1. Negli Atti negoziali, a fronte delle Prestazioni sopra richiamate, devono essere previsti in favore di INAPP proventi congrui ed adeguati, commisurati alla natura ed all'oggetto delle stesse.
2. Ai fini della determinazione dei proventi devono essere considerati i seguenti elementi:

a) costi diretti relativi a:

- costo del personale impegnato nell'esecuzione delle Prestazioni;
- eventuali spese di missione del Personale coinvolto nell'esecuzione delle Prestazioni;
- eventuali spese per contratti di prestazioni professionali o per collaborazioni esterne, necessarie alla realizzazione delle Prestazioni;
- costi per acquisto di beni e/o servizi necessari alla realizzazione delle Prestazioni;
- eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle Prestazioni;
- eventuale concessione e/o utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale inerenti alle Prestazioni;
- ogni altra spesa, non compresa nelle precedenti lettere, direttamente correlata alla realizzazione delle Prestazioni.

b) costi marginali di funzionamento che, laddove non esplicitati con tale specifica dizione nell'atto negoziale, vengono quantificati nella misura forfetaria del 5% dei costi diretti.

3. L'importo delle singole attività oggetto delle Prestazioni di cui al presente Regolamento che confluirà nel Fondo sarà costituito dalla differenza fra l'intero ammontare del corrispettivo effettivamente riscosso, comprensivo delle somme eventualmente riconosciute in via forfetaria all'Ente quali rimborsi di spese indirette ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), Regolamento UE 1303-2013 o da altra fonte a tal fine rilevante, nonché da quanto appositamente previsto nell'ambito del singolo progetto di interesse, ed i costi diretti e i costi marginali di funzionamento, così come individuati e quantificati al comma precedente. Il provento confluirà nel



Fondo in base alle percentuali di seguito indicate:

- laddove il provento dovesse risultare non superiore ad euro 50.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 100%;
 - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 50.000,00 ed inferiore ad euro 250.000,00 la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 12%;
 - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 250.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 10%;
 - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 8%;
 - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad euro 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 5%;
 - laddove il provento dovesse risultare superiore a 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 3%.
4. Le percentuali di cui al precedente comma trovano applicazione in modo composto per le parti eccedenti i singoli scaglioni di importo sopra indicati.
5. Per i progetti, le iniziative e gli interventi realizzati su richiesta ed a carico di Committenti esterni di attività per prestazioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza e/o formazione, per i quali l'Istituto non è tenuto a rendicontazione contabile, i costi del personale da detrarre, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. a), ai fini della determinazione delle risorse da far confluire nel Fondo verranno determinati sulla base del valore delle unità di costo standard orario adottate dall'Istituto e dei relativi timesheet mensili compilati dal personale direttamente coinvolto.
6. La quantificazione delle risorse di cui al comma secondo del presente articolo, effettuata in relazione alla singola annualità di competenza dei progetti, iniziative ed interventi sopra richiamati, è determinata annualmente, sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario di riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ed in tale occasione è oggetto di certificazione da parte del Collegio dei revisori.
- Le risorse in tal modo quantificate confluiscono nel Fondo costituito per ogni singola annualità di riferimento: solo il cinquanta per cento delle somme relative a ciascuna Prestazione potrà essere distribuito immediatamente dopo al personale; solo al completamento dei processi di verifica e controllo previsti da parte del soggetto finanziatore ed all'accertamento dell'acquisizione in entrata in bilancio delle medesime risorse, potrà essere erogato il saldo delle risorse di cui trattasi, sempre in relazione alla singola annualità di riferimento.
- Resta inteso che, laddove a seguito della chiusura definitiva dei controlli e delle verifiche da parte del soggetto erogatore del finanziamento dovesse risultare che le risorse anticipatamente distribuite al personale nella misura massima del 50% siano state superiori all'ammontare riconosciuto, l'Amministrazione disporrà il recupero per la parte eccedente.



Articolo 5 - Criteri generali per la destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui al precedente articolo 4, che confluiranno nel Fondo, saranno iscritte tra le entrate del bilancio dell'INAPP.
2. Tali risorse verranno destinate alla corresponsione di emolumenti, comunque riconducibili al trattamento accessorio, in favore del personale che, in gruppo o singolarmente, abbia partecipato e/o contribuito alla realizzazione ed attuazione delle Prestazioni, come sopra indicate.
3. Le risorse saranno distribuite - in funzione ed in proporzione della misura del relativo apporto, individuale e di gruppo - in favore del personale di cui all'articolo 3, in base ai criteri generali per l'utilizzazione delle risorse individuati in sede di contrattazione integrativa, in conformità alla contrattazione collettiva nazionale vigente nel periodo di riferimento.

Il personale destinatario dell'incentivo e la misura individualmente riconosciuta dello stesso saranno individuati al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, successivamente alla approvazione del relativo Rendiconto generale in cui sia stato certificato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, il valore complessivo del Fondo da distribuire.

Articolo 6 - Predisposizione proposta progettuale

1. L'iter procedimentale per la presentazione, approvazione e la conseguente realizzazione delle Prestazioni, rilevanti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, verrà definito con apposite Linee guida che verranno adottate dall'Istituto.

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni, collettive e normative, vigenti in materia.
2. Le previsioni di cui al presente Regolamento si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, con riferimento alla quota di budget annuale di competenza dei singoli esercizi, determinata per ciascun Atto negoziale in base ai criteri di cui all'articolo 4.
3. Il presente Regolamento in sede di prima applicazione ha natura sperimentale e potrà essere rivisto, entro 12 mesi dalla sua adozione, laddove risulti necessario apportare, ad aggiornamento dello stesso, integrazioni e/o modifiche.